

ESTRATTO DALLO STATUTO ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI PERUGINI PER ELEZIONE CARICHE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6-7 MARZO 2010

Art.8 DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli Organi collegiali, devono essere eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili

Art.9 INCOMPATIBILITA'

1. Non possono far parte dell'Assemblea coloro che esercitano attività in concorrenza o in conflitto con gli obiettivi, i principi ispiratori e/o interessi dell'Associazione.
2. Non può essere eletto negli Organi dell'Associazione più di un componente dello stesso nucleo familiare.

Art.10 ASSEMBLEA GENERALE POTERE E COMPOSIZIONE

1. E' composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento delle quota associativa annuale, ed è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea :
 - a) Fissa le strategie e gli obiettivi in base ai quali il Consiglio d'Amministrazione programma l'attività dell'Associazione
 - b) Approva annualmente il rendiconto economico e finanziario
 - c) verifica l'effettivo conseguimento degli stessi.
3. Ciascun socio ordinario ha diritto a un voto e può delegare altra persona purchè in possesso della tessera di socio familiare

Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE COMPETENZE

- 1) L'Assemblea si riunisce per:
 - a) valutare ed approvare il conto consuntivo dell'Associazione;
 - b) esaminare l'attività svolta ed il raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - c) effettuare modifiche allo Statuto e ratificare quelle al Regolamento Generale;
 - d) eleggere a scrutinio segreto, fra i suoi componenti e con le modalità previste dello Statuto e dal Regolamento, il Presidente dell'Associazione , il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

Art.12 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 1) I componenti del Consiglio d'Amministrazione, costituiscono la "Squadra" del Presidente eletto, che li ha proposti e durano in carica tre anni.
- 2) Esso è composto:
 - a. Dal Presidente dell'Associazione;
 - b. Dai Consiglieri d'Amministrazione;

- 3)** Il numero dei componenti il Consiglio, minimo cinque massimo tredici, è determinato con Regolamento generale.
- 4)** Tutti i componenti hanno diritto al voto.
- 5)** Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 6)** I Consiglieri devono essere iscritti all'Associazione da almeno 12 mesi.
- 7)** Nell'ipotesi in cui un Consigliere dia le dimissioni o non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio e si provvederà a surrogarlo con il primo dei non eletti.
- 8)** La qualifica di componente non può essere delegata durante l'esercizio del mandato.

Art. 13
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
COMPETENZE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'assemblea e decide su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a. Svolge le azioni di coordinamento e di controllo che si rendono necessarie adottando i provvedimenti opportuni a garantirne l'efficacia e l'efficienza.
 - b. Predispone il Regolamento generale e sue modifiche da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
 - c. Predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre all'assemblea;
 - d. Predispone i programmi di attività ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, insieme alla relazione del Presidente;
 - e. Organizza le strutture dell'Associazione;
 - f. Elegge nel suo seno e su proposta del Presidente, a scrutinio segreto il Vicepresidente.